

È legge dello Stato l'introduzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.

UNIONI CIVILI



Le unioni civili sono definite come **“specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione”**.



FORME DI COSTITUZIONE

Le unioni civili si costituiscono mediante **dichiarazione di fronte all'ufficiale dello Stato Civile** alla presenza di due testimoni, certificata dal relativo documento contenente anche l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza.



COGNOME

Le parti possono stabilire, dichiarandolo all'ufficiale dello Stato Civile, di assumere un **cognome comune**, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.



REGIME PATRIMONIALE

È stabilito **ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni**, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale.

È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all'impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti.



DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Dall'unione civile discendono:

- l'obbligo di assistenza morale e materiale;
- l'obbligo di coabitazione;
- l'obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l'obbligo di definizione di comune accordo dell'indirizzo della vita familiare e della residenza.



IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI

- L'unione civile è **impedita** dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall'interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile.
- È prevista la disciplina dei **casi di nullità delle unioni civili**.



DIRITTO SUCCESSORIO

Alle unioni civili si applicano le **disposizioni in materia di successione tra coniugi**.



SCIoglimento DELLE UNIONI CIVILI

L'unione civile si scioglie con **manifestazione congiunta o disgiunta** dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile e si applicano le norme previste per il divorzio, ad esclusione dell'istituto della separazione.



CLAUSOLA DI CHIUSURA

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e **le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti**, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, **si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso**.



DELEGA AL GOVERNO

Prevista una **delega al Governo** per l'emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell'ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.

CONVIVENZE DI FATTO



La convivenza di fatto **si crea tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia**, non vincolate da rapporti di parentela.



DIRITTI DEI CONVIVENTI

- Godimento dei **diritti previsti dall'ordinamento penitenziario** per i coniugi.
- **Diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero** in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica.
- Possibilità di designare il partner quale **rappresentante per le decisioni in materia di salute**, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie.
- In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può **continuare a vivere nella casa di residenza** per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili.
- **Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza** da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto.
- Rilevanza della convivenza nelle **graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare** che diano rilievo all'appartenenza ad un nucleo familiare.
- Estensione al convivente della **disciplina relativa all'impresa familiare**.
- Legittimazione ad instaurare i procedimenti di **interdizione ed amministrazione di sostegno**.
- Possibilità di sottoscrivere un **contratto di convivenza** per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi.
- **Diritto agli alimenti** per il convivente in caso di cessazione della convivenza di fatto.
- **Estensione dei diritti risarcitori** già previsti per il coniuge al convivente di fatto.